

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Doc. IV-bis
n. 29-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE FASSONE)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

NEI CONFRONTI

DEL DOTTOR **FRANCESCO DE LORENZO**, NELLA SUA QUALITÀ DI MINISTRO
DELLA SANITÀ *PRO TEMPORE*, NONCHÈ DEI SIGNORI **GIOVANI MARONE**,
EUGENIO PAOLO MARINO E **LUIGI SAGGIOMO**

per i reati di cui agli articoli 110, 319 e 321 del codice penale (concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 110, 319 e 321 del codice penale (concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)

**Tramessa dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Napoli
il 31 gennaio 2000**

e pervenuta alla Presidenza del Senato l'11 febbraio 2000

—————
comunicata alla Presidenza il 6 giugno 2000
—————

ONOREVOLI SENATORI. – Il 30 giugno 1999 il Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Napoli ha presentato richiesta di autorizzazione a procedere, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti del dott. Francesco De Lorenzo, nella sua qualità di Ministro della Sanità *pro-tempore*, nonché dei signori Giovanni Marone, Eugenio Paolo Marino e Luigi Saggiomo per i reati di cui agli articoli 110, 319 e 321 del codice penale (concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 110, 319 e 321 del codice penale (concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio).

Il 31 gennaio 2000 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha trasmesso la richiesta al Presidente del Senato, che l'ha deferita alla Giunta il 14 febbraio 2000 ed annunciata in Aula il 15 febbraio successivo.

La Giunta ha esaminato la richiesta nelle sedute del 4 e 18 aprile e 23 maggio 2000.

Nel corso della seduta del 4 aprile 2000, sono stati ascoltati il dottor Francesco De Lorenzo e il signor Luigi Saggiomo, i quali hanno consegnato una memoria scritta. Il Senato, nella seduta del 4 aprile 2000, ha rinviato l'esame del Doc. IV-bis, n. 29 al fine di consentire alla Giunta di presentare la relazione scritta.

* * *

La relazione del Collegio illustra quanto segue.

In un primo momento il Pubblico Ministero aveva richiesto al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli

il rinvio a giudizio per Francesco De Lorenzo e Giovanni Marone per il reato di concussione, avendo il primo, nella qualità di Ministro della sanità e parlamentare del P.L.I., ed il secondo, quale segretario dello stesso Ministro, costretto la Siemens Spa. in persona del suo rappresentante commerciale per la Campania, aggiudicatrice della fornitura delle apparecchiature per la risonanza magnetica dell'Istituto Pascale di Napoli, al versamento della somma di lire 40-50 milioni e al conferimento del subappalto dei relativi lavori in muratura all'impresa GEA di Eugenio Paolo Marino. I medesimi indagati avevano analogamente concusso detta impresa, costringendo Marino al pagamento della somma di lire 20 milioni. Successivamente il Pubblico Ministero ha modificato l'imputazione di concussione in quella di corruzione, nei confronti sia del De Lorenzo sia del Marone.

Il Giudice per le indagini preliminari, su richiesta del Pubblico Ministero, ha dichiarato il 15 febbraio 1999 la propria incompetenza, avendo ravvisato l'esistenza di reati commessi dal De Lorenzo nell'esercizio delle sue funzioni di Ministro, trasmettendo pertanto gli atti al Collegio per i reati ministeriali.

Le accuse muovono dalle dichiarazioni rese dal signor Marone, che ha affermato di aver ricevuto per conto del Ministro De Lorenzo (del quale era segretario) dal signor Saggiomo, rappresentante regionale della Siemens, la somma di lire 40-50 milioni, avendo presentato lo stesso Saggiomo al Presidente dell'Istituto Pascale, Renato Conari, e così ottenuto, tramite quest'ultimo, l'aggiudicazione della fornitura dell'apparecchiatura

per la risonanza magnetica al medesimo istituto.

Il signor Saggiomo, che in un primo momento aveva negato la circostanza, ha ammesso successivamente di aver corrisposto al Marone la somma di lire 40 milioni da parte della Siemens.

Secondo la ricostruzione del Collegio per i reati ministeriali, i fatti risultano confermati, oltre che dalle dichiarazioni del Marone e del Saggiomo, da altri soggetti a vario titolo coinvolti nella vicenda, che hanno riferito anche della somma pagata per l'attribuzione del subappalto alla GEA. Le dichiarazioni fornite da una pluralità di soggetti, oltre all'acquisizione di una serie di documenti relativi alla fornitura della Siemens e al subappalto della GEA, hanno fatto ritenere al Collegio non rilevanti le proteste di estraneità ai fatti rese dal De Lorenzo in sede di interrogatorio innanzi al medesimo Collegio in data 30 giugno 1999.

In base agli elementi surriportati, sono state elevate le seguenti imputazioni nei confronti dell'ex Ministro De Lorenzo e dei signori Marone e Saggiomo:

De Lorenzo Francesco, Marone Giovanni e Saggiomo Luigi

a) per il delitto previsto e punito dagli articoli 110, 319, 321 del codice penale, perché, in concorso tra loro, il De Lorenzo nella sua qualità di Ministro della Sanità e parlamentare del P.L.I., per il tramite del Marone, suo segretario, riceveva o comunque accettava la promessa per sé o per altri da parte della Siemens Spa in persona del Saggiomo suo rappresentante commerciale per la Campania, del pagamento della somma di lire 40-50 milioni e del conferimento del subappalto dei lavori in muratura all'impresa GEA di Eugenio Paolo Marino per condizionare l'aggiudicazione della fornitura delle apparecchiature per la risonanza magnetica all'Istituto Pascale di Napoli.

De Lorenzo Francesco, Marone Giovanni e Marino Eugenio Paolo

b) per il delitto previsto e punito dagli articoli 110, 319 e 321 del codice penale, perché in concorso tra loro, il De Lorenzo, nella sua qualità di Ministro della Sanità e parlamentare del P.L.I., per il tramite del Marone, suo segretario, riceveva o comunque accettava la promessa per sé o per altri da parte del Marino, titolare dell'impresa GEA, del pagamento della somma di lire 20.000.000, per condizionare il conferimento del subappalto, da parte della Siemens Spa all'impresa GEA, dei lavori in muratura per l'installazione delle apparecchiature per la risonanza magnetica presso l'Istituto Pascale di Napoli.

Fatti accertati in Napoli il 17 maggio 1993.

L'ex Ministro De Lorenzo ha trasmesso alla Giunta una memoria, nella quale chiede, come ha ribadito nell'audizione presso la Giunta, che il Senato voglia accordare la richiesta autorizzazione a procedere, dandogli in tal modo la possibilità di attuare nella sede giudiziaria la propria attività difensiva a dimostrazione della infondatezza delle accuse. Nella medesima memoria l'ex Ministro De Lorenzo ha comunque richiamato l'attenzione su quelle che, a suo avviso, costituiscono gravi anomalie nel comportamento tenuto da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, la quale avrebbe dovuto immediatamente rilevare che si versava nella materia dei reati ministeriali, avendo il dottor Marone, dal quale muovono tutte le accuse, fin dall'inizio affermato, in un interrogatorio reso il 25 maggio 1993, di aver ricevuto il finanziamento in questione dal De Lorenzo nella sua qualità di Ministro. La Procura avrebbe dovuto pertanto - secondo il De Lorenzo - omettere ogni indagine e trasmettere gli atti, per la prosecuzione delle stesse, al Collegio per i reati ministeriali, mentre tale iniziativa è stata assunta solo nel 1999 da parte del Giudice per le indagini preliminari.

Il signor Saggiomo, nella memoria trasmessa dalla Giunta, ha stigmatizzato la circostanza che nei suoi confronti sia stata elevata l'imputazione di corruzione, mentre si sarebbe dovuto parlare correttamente di concussione, della quale egli sarebbe stata una vittima essendo stato sottoposto a pressanti richieste di contributi da parte del signor Marone. Il signor Saggiomo ha inoltre sottolineato che nella vicenda egli non ha svolto alcun ruolo decisionale.

* * *

Alla luce di quanto precede la Giunta ha innanzitutto affrontato il punto relativo alla rilevanza e all'accoglibilità della domanda, avanzata dall'interessato, di concessione dell'autorizzazione a procedere nei suoi confronti.

In varie occasioni precedenti la Giunta ha ritenuto che la richiesta dell'interessato, sebbene di per sé non determinante, ha una sua rilevanza giuridica, poiché attiene all'esercizio del diritto di difesa, anch'esso di rango costituzionale. Pertanto a tale richiesta si può opporre un rifiuto giustificato solamente qualora il *thema decidendum* devoluto alla Giunta investa la valutazione, squisitamente politica, se la condotta in esame, pacifica nella sua esistenza storica, integri l'esimente speciale di cui all'articolo 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989.

Infatti, ove si controverta esclusivamente sul punto se l'indagato abbia compiuto una certa attività, pacificamente ricostruita nei suoi termini di fatto, «per il perseguimento

di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo», in tal caso – e solo in esso – la valutazione esula dallo spettro d'indagine dell'autorità giudiziaria, per rientrare in quello politico affidato alla Giunta: e in questo caso la richiesta dell'interessato può essere pretermessa in nome della prerogativa costituzionale affidata all'organo politico.

Ma ciò è possibile perché, in questo modo, il diritto di difesa e la prerogativa parlamentare trovano composizione e nessun valore di rango costituzionale viene sacrificato. Infatti la pretesa di innocenza riceve tutela nel riconoscimento dell'esimente, e la funzione della Giunta (e del Senato) si esplica nell'ambito suo proprio ed esclusivo, senza interferenze nei poteri dell'autorità giudiziaria.

Ma nel caso in esame ciò non accade. Il già ministro De Lorenzo sostiene infatti la sua estraneità ai fatti contestati, e questo tipo di valutazione è tipicamente affidato all'autorità giudiziaria. Inoltre, quando pure la condotta in oggetto rientrasse nelle scelte discrezionali dell'attività di governo, essa – secondo l'assunto dell'accusa – sarebbe avvenuta a fronte di consegne di danaro, e quindi non sarebbe comunque legittimata dall'esimente di cui si è detto.

Ne consegue che la richiesta dell'interessato deve essere accolta, e l'autorizzazione a procedere deve essere concessa. La medesima si estende di diritto ai coimputati.

FASSONE, *relatore*